

CAMERA DEI DEPUTATI N. 592

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo il calcolo del Ministero delle finanze i tributi, nel nostro ordinamento, sono quarantatré, di cui ventotto erariali, sette comunali, tre provinciali e cinque regionali. L'inventario dei tributi, così come redatto dagli uffici dell'Unione europea, segnala, secondo questa valutazione, il sostanziale allineamento dell'Italia agli altri Paesi della Comunità europea, che vedono, ad esempio, vigenti in Francia sessantasette tributi, in Danimarca cinquantotto, in Belgio trentadue, in Olanda trentaquattro, in Germania ventotto. Secondo altre indicazioni di calcolo, elaborate da esperti fiscali in relazione alle attività assoggettate a tributo (ossia al presupposto impositivo), in una tortuosa molteplicità di aliquote, tasse e concessioni, la mappa del prelievo fiscale, nel nostro Paese, fra imposte sul reddito e sul patrimonio (quattro), tasse ed imposte sugli affari (dodici), imposte sulle attività finan-

ziarie (quindici), imposte di registro (ventisei), concessioni governative (quarantasette), imposte di bollo (diciannove), tasse sugli atti giudiziari e notarili (quindici), tasse scolastiche ed universitarie (sedici), tributi doganali (ventuno), accise ed imposte di consumo (quindici), imposte su giochi e spettacoli (otto), tributi regionali (quarantotto), tributi provinciali (cinque), tributi comunali (ventiquattro), altre imposte (tredici) elenca ben 292 voci di tributi.

Di tutti questi prelievi, solo sette imposte danno l'81 per cento del gettito totale, che è stato per il 1993 di circa 430 mila miliardi di lire.

A prescindere dalla diatriba sulla valutazione quantitativa dei tributi, è acquisizione comune ed universale che il nostro sistema fiscale è complesso, farraginoso, oppressivo per i cittadini e richiede interventi di ulteriore riequilibrio, di semplifi-

cazione, di riconduzione ad equità, nell'ambito di una sua ristrutturazione decentrata su base regionale di ispirazione federalista.

È urgente la necessità di un intervento per la riduzione della pressione fiscale troppo gravosa sul mondo del lavoro, della produzione e sulle fasce sociali più emarginate dei cittadini. In particolare sui cittadini associati, nella gestione del tempo libero, in centri di volontariato senza finalità di lucro, fra i quali debbono annoverarsi i pensionati delle categorie economicamente più deboli e socialmente meno protette, grava, creando anche problemi burocratici, l'imposta sugli spettacoli.

Questa imposta, che complessivamente (considerate cioè tutte le attività artistiche, culturali e sportive del Paese, oltre i giochi e le scommesse) rende all'erario soltanto 492 miliardi di lire, è costosa e complicata per i suoi meccanismi di accertamento e di riscossione e soprattutto prevede a carico dei contribuenti una serie di adempimenti del tutto sproporzionati rispetto al risultato conseguito.

Tale imposta è odiosa per la sua incidenza sulla cultura e sulla fruizione del tempo libero, in particolare dei più umili e diseredati cittadini: titolari di pensioni sociali, disabili, lavoratori autonomi e dipendenti a più basso reddito.

Sono soggetti ad imposta infatti gli spettacoli cinematografici e misti di cinema ed avanspettacolo, anche se in circoli e sale private: gli spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano, nei quali si tengano, o meno, scommesse; gli spettacoli teatrali, le esecuzioni musicali, i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e gli altri intrattenimenti di ogni natura, i corsi mascherati ed in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e le manifestazioni similari; gli spettacoli di opere liriche, di balletto, di prosa, di operetta, di commedia musicale, di concerti vocali e strumentali, gli spettacoli di burattini e marionette; le mostre, le fiere campionarie, le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, le rassegne cinematografiche.

E dunque questa imposta non riguarda solo l'organizzazione imprenditoriale, per

fini di lucro, del divertimento collettivo e della gestione del tempo libero, ma è pervasiva di tutti gli aspetti dell'associazionismo e dell'organizzazione del tempo e delle attività di socializzazione degli handicappati, degli anziani, delle persone in genere bisognose di un rapporto e di un inserimento in realtà e strutture associative. Essa colpisce, inoltre, un settore culturale (cinema e teatro) in profonda crisi. Queste creazioni e manifestazioni culturali hanno, al contrario, necessità di risorse per riorganizzarsi, per servire da positiva immagine nel mondo del nostro Paese, per conquistare mercati internazionali, da cui la nostra economia può ricavare valuta ben più pregiata ed utile delle entrate che l'imposta in oggetto garantisce allo Stato e che lo Stato è poi costretto, con ulteriore attività burocratica, a redistribuire attraverso sussidi e contributi.

Essa rappresenta anche l'esempio più classico e lampante di una funzione amministrativa-fiscale svolta con lo scopo preminente di giustificare l'esistenza di un apparato burocratico, diretto od indiretto, preposto all'attività impositiva, di controllo e di riscossione, in regime anche di concessione, ed alla gestione, infine, di un contenzioso tanto modesto quanto inutile.

La sua stessa disciplina normativa costituita da una miriade di disposizioni accumulatesi nel tempo, pur dopo la riforma tributaria del 1972, testimonia l'assunto.

Come si è rilevato, l'imposta in oggetto trova applicazione anche agli spettacoli ed alle attività organizzate e promosse dalle società e dai circoli per i propri soci e persino per gli spettacoli e per le altre attività organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro. E quindi colpisce anche le modeste attività ricreative promosse dai centri sociali, in prevalenza formati da anziani pensionati ai livelli minimi di sussistenza.

L'imposta è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, dalla legge 10 maggio 1983, n. 182 e successive modificazioni; dal decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,

n. 403. Alla disciplina legislativa sono seguiti innumerevoli interventi amministrativi. E così sono stati emanati, da parte del Ministro delle finanze, i seguenti decreti: 9 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 16 giugno 1973; 14 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2 novembre 1976; 19 gennaio 1979, e 31 gennaio 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 3 febbraio 1979; 5 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 20 luglio 1979; 23 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981; 11 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1988; 12 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1990.

La semplificazione tributaria, unitamente a ragioni di riorganizzazione dell'apparato di accertamento e di controllo da dislocare più utilmente sul terreno della ricerca mirata all'evasione nella imposizione diretta, oltre che ad evidenti esigenze di sostegno all'industria culturale ed a necessità di equo trattamento, di rispetto e di incentivo ad una organizzazione sociale del tempo libero degli anziani (garanzia peraltro di riduzione delle sindromi depressive ad alto costo per la collettività), sor-

reggono l'opportunità di una sua profonda revisione.

In questa prospettiva e nell'attesa della più ampia riforma fiscale, è necessario però sopprimere questa imposta con riferimento ai circoli, alle società, ai centri sociali non aventi fini di lucro.

In tal modo questi centri di aggregazione saranno in primo luogo assolti dall'obbligo di erogazione di un contributo, irrilevante per le casse dello Stato e comunque compensabile con un lieve aumento delle aliquote gravanti sui giochi e sulle scommesse organizzate per fini di lucro e sui proventi delle case da gioco. L'equivalente di tale contributo potrà dai centri essere più utilmente destinato ad attività sociali.

In secondo luogo, i centri saranno liberati da una serie di adempimenti e di controlli burocratici e fiscali che assillano gli organi delle associazioni e che mostrano agli associati il volto di uno Stato capace ed invadente anche nei momenti dedicati alla distensione ed alla socializzazione.

Queste le ragioni della presente proposta di legge consegnata all'attenzione ed alla sensibilità di tutti i colleghi, a prescindere dalle differenti concezioni di politica fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi dall'imposta le società, i circoli, i centri sociali e le associazioni che non hanno finalità di lucro ».

ART. 2.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo ed il quarto comma dell'articolo 3 sono abrogati;

b) l'ultimo comma dell'articolo 4 è abrogato;

c) l'articolo 5, come modificato dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato;

d) la lettera d) del primo comma dell'articolo 15 è abrogata.

ART. 3.

1. Al numero 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole: « sia in circoli o associazioni di qualunque specie; » sono soppresse.

ART. 4.

1. Alle minori entrate derivanti dalle modifiche apportate all'imposta sugli spettacoli dalla presente legge si fa fronte con un corrispondente aumento delle aliquote su giochi e sulle scommesse e sui proventi delle case da gioco, che il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.